

COMUNE DI SAN CRISTOFORO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. 31 Data 27/04/2023

OGGETTO **Approvazione tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile**, alle ore 19,30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	FERRARI Fabio	Sindaco	X	
2	GHIO Monica	Vice Sindaco		X
3	BRENGI Stefano	Assessore	X	

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Ghio Monica

Presiede il Sig. FERRARI Fabio nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta la dott.ssa Bianchi Raffaella, vice segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di San Cristoforo il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di San Cristoforo;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2019, modificata con deliberazione C.C. n.14 del 30/09/2020, il Comune di San Cristoforo ha approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in luogo della TARI, stabilendo i criteri di determinazione delle tariffe;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23/06/2021 è stato approvato un nuovo Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva che prevede l'applicazione dal 01/01/2022 delle tariffe in forma trinomina (quota fissa, quota variabile e quota variabile calcolata) in sostituzione della precedente binomia;
- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 27/04/2023 con cui è stato approvato un nuovo Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva in adeguamento al TQRIF che prevede l'applicazione dal 01/01/2023 del prelievo composto di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti, e da una quota variabile così articolata:

- a) quota variabile calcolata, rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, fatta eccezione dei costi menzionati alle seguenti lettere b) e c);
- b) quota variabile misurata RUR, correlata ai quantitativi di Rifiuti Urbani Residui (RUR) prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento di tali rifiuti;
- c) quota variabile misurata RD, se attivata, correlata ai quantitativi delle frazioni di rifiuti raccolti con quantificazione in maniera differenziata prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e recupero di tali rifiuti.

La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

La quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Considerato, pertanto, che per l'anno 2023:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento comunale sopra citato, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di San Cristoforo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27 aprile 2023 con cui si prende atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani - Ambito 1 Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo del Bacino di Gestione Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di San Cristoforo, per gli anni 2022-2025 redatto dalla Società Econet S.r.l. e validato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese, corredato della Relazione illustrativa di accompagnamento e della Relazione di validazione;

Visto che ai sensi dell'art.19 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 27/04/2023 *“Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'annodi riferimento. In caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.”*

Visto che la Società Econet S.r.l., con note assunte al protocollo dell'ente n. 1196 e 1197 del 19/04/2023, ha provveduto a trasmettere relativamente all'anno 2023 gli Addendum, le Tariffe per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva e la relativa relazione illustrativa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di cui sopra, con votazione resa in forma palese,

DELIBERA

Di approvare le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di San Cristoforo - anno 2023, corredate di addendum utenze comunali - rifiuto vegetale - utenze socio sanitarie e relazione illustrativa, riportati in Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

Di dare atto:

1. che la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle tariffe, è stabilita per l'anno 2023 come indicato nel prospetto Tariffe Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

2. che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2023 in €/Kg. 0,86339, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
3. che per l'anno 2023 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,156 Kg/lt., come indicato nel prospetto Tariffe Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
4. che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

Di prendere atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di San Cristoforo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Copia della presente deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Ferrari Fabio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Raffaella Bianchi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 27/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaella Bianchi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 D.Lgs. n. 267/2000)

Lì, 27/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Odone Carla

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 16/05/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Raffaella Bianchi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 27/04/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Raffaella Bianchi
